

La quattordicesima Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio e il deterioramento del sistema commerciale multilaterale: il drago continua a barcollare

Gianpaolo Maria Ruotolo

Professore ordinario di diritto internazionale, Università di Foggia

1. Premessa: continuità e mutamenti del sistema commerciale multilaterale dalla MC12 alla MC14

La quattordicesima Conferenza ministeriale dell'OMC ([MC14](#)) si è tenuta dal 26 al 30 marzo 2026 a Yaoundé, in Camerun — e nel continente africano per la seconda volta nella storia dell'Organizzazione — con la presidenza di Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministro del Commercio camerunense. Agli oltre duemila funzionari e più di novanta ministri riuniti nella capitale camerunense spettava il compito di definire l'agenda futura del sistema commerciale multilaterale in uno dei contesti geopolitici più difficili degli ultimi decenni (cfr. [WTO, MC14 concludes with adopted decisions](#), 30 marzo 2026).

Insomma, come già ricordato da chi scrive in occasione di precedenti Conferenze ministeriali — [The River Dragon Has Come](#) e [“Camminare barcollando”: la \(de\)globalizzazione alla luce della dodicesima Conferenza ministeriale](#) — il momento di crisi acuta dell'OMC permane.

Come noto, la Conferenza ministeriale rappresenta il massimo organo decisionale dell'Organizzazione ([P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002](#), p. 37). Ai sensi dell'[art. IV, par. 1, dell'Accordo di Marrakesh](#), essa «esercita tutte le funzioni dell'Organizzazione e adotta le misure necessarie per tale esercizio», ivi compresa l'adozione di nuove norme vincolanti e di mandati negoziali. Si tratta dunque della sede in cui i 166 Membri, rappresentativi di quasi il 95% del commercio mondiale, formano — di norma per *consensus* — la volontà dell'Organizzazione (v. [P. VAN DEN BOSSCHE, W. ZDOUC, *The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases, and Materials*, 5^a ed., Cambridge, 2022](#)).

La Direttrice generale Ngozi Okonjo-Iweala – prima donna e prima africana a ricoprire tale carica – ha aperto i lavori riconoscendo apertamente che il sistema commerciale internazionale sta attraversando «*le peggiori perturbazioni degli ultimi ottant'anni*» ([discorso di apertura, WTO, 26 marzo 2026](#)). Il riferimento non era soltanto alle tensioni tariffarie scaturite dalle politiche dell'Amministrazione Trump, ma anche al più ampio processo di frammentazione del commercio globale da tempo in atto, che pone a rischio l'architettura multilaterale edificata a partire dagli Accordi di Marrakesh del 1994.

Il presente contributo si propone di analizzare, in una prospettiva di diritto del commercio internazionale, i principali esiti della MC14 e in particolare la sorte della moratoria sul commercio elettronico e di quella c.d. *non-violation* nel contesto TRIPs, la

questione irrisolta delle sovvenzioni alla pesca e la proposta di revisione del principio della nazione più favorita.

2. Le decisioni adottate: integrazione delle piccole economie e trattamento speciale e differenziato. La promozione dell'Accordo sulla facilitazione degli investimenti per lo sviluppo

Tra i [risultati](#) formalmente conseguiti dalla MC14, meritano attenzione due Decisioni ministeriali approvate e che erano state già avallate in sede di Consiglio generale a Ginevra: la prima dedicata a una migliore integrazione nel sistema commerciale multilaterale delle piccole economie, la seconda sull'attuazione delle disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato (*Special and Differential Treatment*, SDT) negli Accordi sulle misure sanitarie e fitosanitarie (*Sanitary and PhitoSanitary*, SPS) e sugli ostacoli tecnici agli scambi (*Technical Barriers to Trade*, TBT). Entrambe si inscrivono in quel filo conduttore che già aveva caratterizzato la [MC12](#), ossia l'attenzione per gli *weak actors* del sistema: allora le micro, piccole e medie imprese e le donne, oggi, seppure in maniera non particolarmente penetrante, i Paesi più vulnerabili.

Sul fronte degli investimenti, 129 Membri dell'OMC firmatari dell'[Accordo sulla facilitazione degli investimenti per lo sviluppo \(IFDA\)](#) hanno poi adottato una Dichiarazione ministeriale che esprime forte sostegno all'ampliamento della partecipazione e auspica l'inserimento dell'Accordo nell'Allegato 4 dell'Accordo OMC, quindi come accordo plurilaterale. Le proiezioni presentate a Yaoundé indicano infatti che l'attuazione dell'IFDA potrebbe aumentare gli investimenti diretti esteri a livello globale di almeno il 9,1% e incrementare il PIL mondiale di quasi un punto percentuale nell'arco di un decennio ([Financial Afrik, 30 marzo 2026](#); per un'analisi della questione dell'inserimento degli accordi plurilaterali nell'Allegato 4, v. A.WM. WOLFF, *Revitalizing the World Trading System*, Cambridge, 2022, [Cap. 14](#)).

La mancata incorporazione attuale è ascrivibile, tra l'altro, alla persistente opposizione dell'India e alla previsione che vuole che l'inserimento di accordi plurilaterali nell'Allegato 4 richieda il consenso di tutti i Membri, ai sensi dell'art. X, par. 9, dell'Accordo di Marrakesh ([dichiarazione della delegazione indiana](#)).

3. La moratoria sul commercio elettronico

Uno dei temi più divisivi della MC14 è stato senza dubbio la moratoria sul commercio elettronico. Come avevamo già anticipato in occasione della [MC12](#), le trattative sull'*e-commerce* rappresentano un nodo centrale del sistema OMC, che ha comunque condotto alla approvazione, nel luglio 2024, dell'[Accordo sul commercio elettronico](#).

La moratoria, introdotta alla seconda Conferenza ministeriale di Ginevra nel 1998 con la [Dichiarazione sul commercio elettronico globale \(WT/MIN\(98\)/DEC/2\)](#),

impegnava i Membri a non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche – compresi download, streaming, servizi cloud – ed è stata rinnovata in quasi ogni successiva Conferenza ministeriale per trent’anni ([WTO, Work Programme on E-Commerce](#)).

Va ricordato che la MC13 di Abu Dhabi (2024) aveva rinnovato la moratoria, seppure *in extremis*, specificando tuttavia che essa sarebbe scaduta alla MC14 o il 31 marzo 2026, «*whichever comes first*»: il testo della [Decisione ministeriale MC13 \(WT/MIN\(24\)/DEC\)](#) affermava esplicitamente che tanto la moratoria quanto il Programma di lavoro sul commercio elettronico avrebbero cessato di produrre effetti in tale data.

A Yaoundé, gli Stati Uniti hanno proposto una proroga a lungo termine della moratoria, mentre il Brasile si è opposto a qualsiasi estensione oltre un breve periodo, invocando la necessità di esaminare le implicazioni fiscali per i Paesi in via di sviluppo. L’India ha mostrato questa volta apertura verso un compromesso, ma le divisioni tra Washington e Brasilia si sono rivelate insormontabili ([Down to Earth, WTO MC14: Key conference outcomes](#)). Il risultato è che la moratoria non è stata rinnovata. Va detto che non è la prima volta in senso assoluto: la moratoria era già scaduta senza rinnovo in occasione della Conferenza ministeriale di Seattle del 1999, per poi essere ripristinata a Doha nel 2001, ma in quei due anni fu comunque rispettata *de facto*.

Dal punto di vista giuridico-formale la moratoria, oltre ad avere in quanto tale natura provvisoria, costituiva un accordo giuridico non vincolante e la sua mancata conferma non costituisce quindi una violazione del diritto OMC, ma determina comunque un vuoto normativo significativo: i Membri sono ora completamente liberi di applicare dazi sulle trasmissioni digitali, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dalle loro *schedules of concessions* ([IISD, WTO Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions; WTO, Briefing Note on E-Commerce MC14](#)).

Con il mancato rinnovo, insomma, si apre ora un quadro di ulteriore incertezza giuridica per il commercio digitale globale: chi adotterà dazi sulle trasmissioni elettroniche dovrà farlo nel rispetto degli obblighi già assunti, ma l’assenza di una disciplina multilaterale condivisa rischia di frammentare ulteriormente il mercato digitale globale.

In parallelo, 66 Membri dell’OMC — tra cui l’Unione europea – rappresentativi del 70% del commercio mondiale — hanno annunciato che l’[Accordo sul commercio elettronico \(ECA\)](#) elaborato nell’ambito della Joint Statement Initiative (JSI) avviata alla MC11 di Buenos Aires nel 2017 è aperto alla firma (cfr. [PIIE, Was the WTO Ministerial Meeting at Yaoundé a complete failure?](#), 30 marzo 2026). L’ECA include un divieto permanente sui dazi sulle trasmissioni elettroniche. Tuttavia, l’assenza degli Stati Uniti — che si sono ritirati dalla JSI nel 2023 — e la sua natura plurilaterale ne limitano la portata sistemica (sul punto, per approfondimenti, ci permettiamo di rinviare a G.M. RUOTOLO, *Organizzazione mondiale del commercio e intelligenza artificiale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2026, p. 77 ss.).

4. Il mancato rinnovo della moratoria *non-violation* nel TRIPs e il “deterioramento” delle norme esistenti

Analoga sorte ha avuto la moratoria sui *non-violation complaints* in materia di Accordo TRIPs, ovvero i reclami ammissibili ai sensi dell'[art. 26, par. 1, dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie \(DSU\)](#) in assenza di una formale violazione degli Accordi OMC, ma quando una misura interna è lesiva di benefici attesi. Anche questa moratoria, in vigore, è scaduta a Yaoundé senza rinnovo ([The Wire, WTO's 14th Ministerial Conference Ends in Deadlock](#)).

Il meccanismo dei reclami *non-violation* nel contesto TRIPs ha una rilevanza strategica considerevole per i Paesi in via di sviluppo: consente in linea teorica ai Paesi sviluppati di contestare misure di politica industriale o sanitaria — comprese le licenze obbligatorie *ex art. 31 TRIPs* — anche in assenza di una formale violazione dell'Accordo. Come ricordato a proposito della [MC12](#), il sistema TRIPs già prevede un delicato equilibrio tra la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e le esigenze di salute pubblica, equilibrio che la moratoria *non-violation* contribuiva a preservare (con riguardo alle deroghe contemplate nel sistema TRIPs volte a facilitare la ricerca, lo sviluppo e l'accesso alle invenzioni ci permettiamo di rinviare a [G.M. Ruotolo, Per aspera ad Astra\(Zeneca\). Libertà di circolazione intra-UE e diritto d'accesso ai vaccini nella campagna anti Covid-19, in DPCE online, 2021, p. xix ss.](#)).

La scadenza della moratoria senza rinnovo espone ora le politiche industriali e sanitarie dei Paesi in via di sviluppo a un più ampio rischio di contenzioso e rappresenta una ulteriore regressione nella storia delle Conferenze ministeriali dell'OMC: mentre in passato l'assenza di posizioni condivise tra i Membri si era limitata ad impedire la creazione di nuove norme, stavolta ha portato a un “deterioramento” di quelle esistenti ([ITIF, WTO's MC14 Let the E-Commerce Moratorium Expire](#), 30 marzo 2026).

5. Le sovvenzioni alla pesca: uno stallo di lungo periodo

Anche la questione delle sovvenzioni alla pesca resta irrisolta, nonostante l'[Accordo sulle sovvenzioni alla pesca adottato alla MC12 del 2022 \(WT/MIN\(22\)/DEC/W/26/Rev.1\)](#) – il primo Accordo OMC che include esplicitamente profili di tutela ambientale – contemplasse già, all'art. 12, un mandato per disciplinare ulteriormente le sovvenzioni che contribuiscono al sovraccarico e alla sovraccapacità delle flotte da pesca (per un'analisi, v. [qui](#)).

L'India ha riproposto a Yaoundé le proprie posizioni negoziali: un periodo di transizione di venticinque anni per i Paesi in via di sviluppo, discipline più rigide per le flotte industriali che operano in acque distanti dal Paese di cui battono bandiera e un'esclusione permanente per la pesca artigianale. Insomma, le disparità tra grandi economie industrializzate della pesca e piccoli Paesi costieri restano il principale ostacolo ([dichiarazione della delegazione indiana, Odisha Diary, 30 marzo 2026](#)).

I Ministri hanno concordato di proseguire i negoziati con l'obiettivo di presentare

raccomandazioni alla MC15.

Sul piano giuridico, la questione coinvolge la tensione strutturale tra l'obiettivo di sviluppo sostenibile richiamato nel Preambolo dell'Accordo di Marrakesh e il principio del trattamento speciale e differenziato, che giustifica asimmetrie nelle discipline applicabili ai Paesi in via di sviluppo e a quelli meno sviluppati.

6. Le proposte di revisione del principio MFN e le loro implicazioni giuridiche

Il profilo più dirimpente della MC14 sul piano del diritto internazionale è stato la proposta statunitense di revisione del principio della nazione più favorita (*Most Favoured Nation*, MFN), formulata nel [rapporto USTR del dicembre 2025 sulla riforma dell'OMC](#) e ribadita pochi giorni prima dell'apertura della Conferenza.

Il principio, come noto, è codificato all'[art. I, par. 1, GATT 1994](#), che impone che qualsiasi vantaggio commerciale accordato da un Membro ad un altro debba essere “immediatamente e incondizionatamente” esteso a tutti gli altri Membri («any advantage, favour, privilege or immunity (...) shall be accorded immediately and unconditionally»). Analogo obbligo è previsto dall'[art. II GATS](#) per i servizi e dall'[art. 4 TRIPS](#) per gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.

L'argomentazione statunitense è così articolata: le concessioni tariffarie negoziate all'atto della nascita dell'OMC nel 1995 non rifletterebero più l'attuale distribuzione del potere economico globale, poiché alcune economie allora emergenti – e pertanto esonerate da impegni sostanziali di liberalizzazione – sono oggi molto più ricche. Gli USA auspicano quindi che i Paesi sviluppati possano negare il trattamento MFN ai Paesi emergenti che non assumano impegni di liberalizzazione più ambiziosi, mirando quindi a introdurre quella che ci pare, in sostanza, una sorta di “MFN condizionata”.

Una valutazione giuridica della proposta, però, non può prescindere da alcune considerazioni. In primo luogo, il sistema OMC già contempla un articolato sistema di deroghe al principio MFN: le zone di libero scambio e le unioni doganali ai sensi dell'art. XXIV GATT; le eccezioni generali *ex art.* XX GATT (salute, ambiente, ordine pubblico); le eccezioni per la sicurezza nazionale *ex art.* XXI GATT; i meccanismi *antidumping* (art. VI GATT) e antisovvenzioni (Accordo SCM) e la clausola abilitante (*Enabling Clause*, formalmente nota come [Decisione sul trattamento differenziato e più favorevole, reciprocità e maggiore partecipazione dei paesi in via di sviluppo](#)), che consente trattamenti preferenziali a favore dei Paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema generalizzato di preferenze.

La tesi per cui il sistema sia rigido e non permetta differenziazioni, insomma, è, sul piano giuridico, infondata. Il vero obiettivo della proposta sembra in realtà essere un altro: legittimare *ex post* le politiche tariffarie dell'Amministrazione Trump, che dai dazi del “Liberation Day” dell'aprile 2025 in poi hanno sistematicamente violato gli obblighi MFN e i livelli tariffari *bound* (si vedano i nostri commenti su OSORIN: [Undiscovered Country: tariffe doganali, unilateralismo e diritto internazionale](#) e, da ultimo, [Learning](#)

[Resources v. Trump e le regole del Commercio internazionale: Hallowed Be Thy Rule.](#) Sulla decisione della Corte suprema USA si veda, tra gli altri, [M. BUCCARELLA, Gli effetti della pronuncia del 20 febbraio 2026 della Corte Suprema USA sulle relazioni commerciali internazionali: una possibile reviviscenza del multilateralismo?, in DPCE online, 2026, p. 23 ss.](#)).

Ora, sul piano procedurale, una modifica formale del principio MFN richiederebbe, ai sensi dell'art. X dell'[Accordo di Marrakesh](#), il consenso di tutti i 166 Membri dell'OMC, una soglia oggettivamente irraggiungibile allo stato attuale. Non è casuale che la Cina abbia risposto con una propria comunicazione in difesa del principio MFN, occupando paradossalmente lo spazio politico che l'Unione europea ha lasciato scoperto.

L'UE, infatti, ha presentato, appena un mese prima dell'apertura della MC14, una proposta analoga a quella statunitense, con riferimento alla possibilità di condizionare le concessioni tariffarie a impegni di reciprocità. Tale scelta ci appare strategicamente miope: proprio nel momento in cui l'Amministrazione Trump attacca il sistema commerciale multilaterale, l'UE rinuncia al principale strumento giuridico di cui avrebbe crescente bisogno, in particolare se la sua influenza globale si dovesse ulteriormente ridurre. E l'Accordo *Turnberry*, il patto USA-UE negoziato nell'agosto 2025 – la cui compatibilità con l'art. XXIV GATT è almeno discutibile – ci pare confermare questa lettura ([Commissione europea, Outcome of the 14th WTO Ministerial Conference](#)).

7. Il “pacchetto di Yaoundé” e le prospettive future

I Ministri hanno pure elaborato una serie di testi noti come “pacchetto di Yaoundé”, che include una bozza di Dichiarazione ministeriale sulla riforma dell'OMC e un piano di lavoro, bozze di Decisioni sull'*e-commerce* e sull'Accordo TRIPs e un pacchetto in favore dei Paesi meno sviluppati (LDC).

Questi testi costituiranno la base per cercare di finalizzare gli accordi alla prossima riunione del Consiglio generale di Ginevra ([WTO, MC14 concludes](#)).

Il rinvio al Consiglio generale di ciò che la Conferenza ministeriale non riesce a concludere non è una novità nella storia dell'OMC, ed è anzi la naturale conseguenza della sua struttura istituzionale. Tuttavia l'esito della MC14 presenta alcune caratteristiche che ne aggravano il bilancio: non si tratta semplicemente di negoziati incompiuti su nuove norme, ma, come dicevamo, della mancata preservazione di strumenti già esistenti – le moratorie sull'*e-commerce* e *non-violation* TRIPs – che per anni erano sopravvissuti a vari scossoni ([The Wire, 30 marzo 2026](#)).

Il futuro dell'Organizzazione dipenderà ora, e forse più che mai, dalla sua capacità di colmare le distanze tra i Membri emerse a Yaoundé.

Il sistema commerciale multilaterale, già segnato dallo storico stallo del Doha Round e dalla crisi dell'Organo d'appello, si trova ora ad affrontare una triplice sfida: il protezionismo unilaterale di alcune grandi potenze, la frammentazione tra accordi plurilaterali a geometria variabile e la crisi di legittimità agli occhi dei Paesi in via di

sviluppo, che percepiscono sempre più il sistema come asimmetrico.

8. Rilevanza per l'Italia in seno all'Unione europea

Gli esiti della MC14 hanno una rilevanza diretta e concreta per l'Italia, sesto Paese esportatore mondiale con 623,5 miliardi di euro di export nel 2024 e una quota del 3,1% del commercio mondiale ([ICE, Rapporto ICE 2024-2025](#)). Le 84.000 imprese esportatrici italiane – che occupano 3,7 milioni di lavoratori e presentano una propensione all'export del 30,3% ([SACE, Mappa dell'Export 2026](#)) – operano in un sistema che dipende anche dalla certezza giuridica e dalla prevedibilità delle regole commerciali multilaterali. La frammentazione di tale sistema, emersa con ulteriore chiarezza a Yaoundé, è dunque una variabile che incide direttamente sulla competitività del nostro tessuto produttivo nazionale.

Va qui ricordato, però, che la politica commerciale è una competenza esclusiva dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 207 TFUE: insomma, l'Italia non siede direttamente al tavolo OMC come Membro autonomo per le questioni di competenza UE, ma partecipa attivamente al processo decisionale europeo in sede di Consiglio (formazione Affari Esteri/Commercio) e nelle istanze preparatorie del Comitato di cui all'art. 207 TFUE. Il [MAECI](#) – che ha assorbito le competenze commerciali già del Ministero delle Imprese – è l'interlocutore istituzionale centrale per la proiezione commerciale italiana.

In particolare, la mancata proroga della moratoria sul commercio elettronico è la questione con le implicazioni più immediate per le imprese italiane. L'Italia è il 6° esportatore mondiale di beni fisici, ma il canale digitale resta strutturalmente sottodimensionato: solo il 7,1% delle PMI italiane vende all'estero tramite *e-commerce* (contro una media europea dell'8,7%), anche se circa il 45% delle aziende esportatrici usa già piattaforme digitali per l'internazionalizzazione ([ICE, Rapporto 2024-2025](#)).

L'ulteriore frammentazione del mercato digitale globale – con i Paesi che potranno liberamente imporre dazi sulle trasmissioni elettroniche – rischia di gravare in modo sproporzionato sulle PMI, che hanno minore capacità di assorbire costi aggiuntivi. Non a caso il [MAECI aveva già qualificato la moratoria e-commerce](#), in sede di commento alla MC13, come misura «di interesse di imprese e consumatori a livello globale, inclusi quelli dei Paesi in via di sviluppo».

Va salutata positivamente quindi, in questo quadro, la partecipazione dell'UE, insieme ad altri 65 Membri, all'[E-Commerce Agreement \(ECA\), di cui abbiamo detto](#), che copre il 70% del commercio mondiale e includerà, una volta in vigore, il divieto permanente sui dazi sulle trasmissioni digitali ([Commissione europea, Outcome MC14](#)). L'adesione europea all'ECA costituisce infatti ad oggi la principale tutela giuridica disponibile per gli operatori italiani nel breve periodo. Resta però aperto un problema strutturale: la natura plurilaterale dell'ECA e l'assenza degli USA lo rendono uno strumento parziale rispetto alla copertura universale della moratoria multilaterale scaduta.

Al tempo stesso, la posizione assunta dalla Commissione europea a Yaoundé merita, in prospettiva italiana, una riflessione. L'UE ha presentato, come detto, una proposta analoga a quella statunitense di condizionamento del trattamento MFN: per un Paese come l'Italia, la cui competitività si fonda sull'accesso ai mercati globali, una ulteriore deriva verso preferenze bilaterali condizionate rischia di essere penalizzante. Si pensi al fatto che le eccellenze italiane in campo agroalimentare, manifatturiero, farmaceutico e della moda trovano nei mercati emergenti – proprio quelli che la proposta USA/UE mira a escludere dal regime MFN incondizionato – alcune delle più promettenti destinazioni di crescita ([ICE, Rapporto 2024-2025](#)).

I dazi imposti dall'Amministrazione Trump dal “Liberation Day” dell'aprile 2025 – che, come si è visto, violano gli obblighi MFN e le *schedules* di concessioni statunitensi – colpiscono settori italiani strategici. Il [Rapporto ICE 2024-2025](#) individua tra quelli maggiormente esposti bevande, prodotti in metallo, farmaceutica e mobili, per un totale di oltre 11 miliardi di euro di export verso gli USA. L'accordo *Turnberry* rappresenta una risposta parziale che non risolve l'incertezza giuridica di fondo per le imprese italiane.

Per la Farnesina, la priorità strategica, quindi, ci pare duplice: da un lato, garantire che le posizioni UE nei negoziati con gli USA tutelino adeguatamente i settori produttivi italiani; dall'altro, evitare che la risposta europea all'unilateralismo statunitense prenda la forma di una simmetrica erosione del principio MFN, che finirebbe per penalizzare proprio le economie di medie dimensioni e fortemente orientate all'export come la nostra. In questo senso, l'interesse italiano dovrebbe orientarsi verso il rafforzamento – non l'indebolimento – del sistema multilaterale.

Non va infine trascurato il contesto geografico della MC14: la scelta di Yaoundé si inserisce in un momento di crescente attenzione geopolitica al continente. Per l'Italia, impegnata nel Piano Mattei quale progetto di partenariato privilegiato con l'Africa, la credibilità del sistema commerciale multilaterale ha una rilevanza specifica: le regole OMC costituiscono infatti la cornice giuridica entro cui si devono inscrivere gli scambi e gli investimenti previsti dal Piano ([MAECI, PIAO 2026-2028](#); [SACE, Mappa dell'Export 2026](#)).

Quanto alla mancata adozione formale dell'[IFDA](#) – sostenuto da 32 Paesi africani e 28 Paesi meno sviluppati tra i 129 firmatari – rappresenta anche una battuta d'arresto per la proiezione delle imprese italiane in mercati africani ad alto potenziale. Al contrario, la Decisione adottata a Yaoundé sull'integrazione delle piccole economie nel sistema multilaterale costituisce un punto di partenza normativo su cui l'Italia, in coerenza con il Piano Mattei, può costruire una narrativa di diplomazia economica multilaterale credibile.

Si tratta, insomma, di porre in essere, al tempo stesso, un'azione coerente con l'interesse nazionale e con la tradizione italiana di sostegno al multilateralismo come strumento di stabilità e sviluppo – tradizione che, come ricordava già l'analisi della [MC12](#), è oggi messa alla prova da più direzioni contemporaneamente.

Aprile 2026